Tuttavia, tali prelievi possono essere modificati durante questi periodi quando ciò si riveli necessario per la stabilità del mercato della Comunità.

I prelievi all'esportazione stabiliti precedentemente sono mantenuti quando la variazione degli elementi di calcolo della differenza di cui al paragrafo 1, primo comma, determina, rispetto a questi prelievi, un aumento o una diminuzione inferiore a 0,50 unità di conto per 100 kg.

2. La Commissione comunica agli Stati membri, non appena fissato, l'importo dei prelievi all'esportazione da riscuotersi per 100 kg d'olio esportato.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il 1º luglio 1967.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1967.

Per la Commissione

Il Presidente

Walter HALLSTEIN

ALLEGATO

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
ex 15.07 B I b 1, B I b 2, B II a	Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, grezzi, depurati o raffinati : (A) Olio d'oliva : (I) che ha subito un processo di raffinazione (a) ottenuto dalla raffinazione dell'olio d'oliva vergine, anche se mescolato ad olio d'oliva vergine (b) altro (II) altri : (a) olio d'oliva vergine (b) altri

Nota : Per l'applicazione di detto allegato, sono considerati come rientranti nella sottovoce :

1. ex 15.07 (A) (I), gli oli che hanno le caratteristiche riportate nell'allegato II del regolamento n. 166/66/CEE.
2. ex 15.07 (A) (I) (b), gli oli che, oltre alle caratteristiche di cui al suddetto punto 1, hanno una reazione positiva in un'analisi effettuata conformemente alle disposizioni dell'allegato del regolamento n. 177/66/CEE.
3. ex 15.07 (A) (II) (b), gli oli che hanno la reazione positiva di cui al suddetto punto 2.

REGOLAMENTO N. 224/67/CEE DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 1967

relativo a talune modalità riguardanti l'integrazione per i semi oleosi

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi [1], e in particolare l'articolo 27, paragrafo 5,

Visto il regolamento n. 162/66/CEE del Consiglio, del 27 ottobre 1966, relativo agli scambi di

[1] GU n. 172 del 30.9.1966, pag. 3025/66.

grassi fra la Comunità e la Grecia (1), e in particolare l'articolo 8,

Visto il regolamento n. 116/67/CEE del Consiglio, del 6 giugno 1967, relativo all'integrazione per i semi oleosi,

Considerando che l'articolo 3 del regolamento n. 116/67/CEE prevede l'istituzione d'un sistema di certificati destinati a fornire la prova dell'assoggettamento a controllo, nello Stato membro che li rilascia, dei semi raccolti nella Comunità e che attestano all'occorrenza, la fissazione anticipata dell'integrazione; che è necessario, per il buon funzionamento del regime dell'integrazione, nonché per la regolare applicazione del controllo di cui all'articolo 2 di detto regolamento, che talune indicazioni minime figurino in detti certificati (2);

Considerando che l'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento n. 116/67/CEE prevede in particolare che l'importo dell'integrazione è calcolato sulla base del peso d'un seme della qualità tipo; che, quindi, il versamento dell'integrazione non può essere effettuato prima che il certificato sia completato dall'indicazione del tenore in umidità ed impurità del prodotto posto sotto controllo;

Considerando che l'articolo 5 di detto regolamento subordina, in caso di fissazione anticipata dell'integrazione, il rilascio di certificati alla costituzione d'un deposito cauzionale il quale, salvo casi di forza maggiore, è incamerato quando nel periodo di validità di fissazione anticipata i semi non sono stati sottoposti al controllo presso l'oleificio nello Stato membro che ha rilasciato il certificato; che, a tal fine, è opportuno definire il regime del deposito cauzionale, fissandone l'importo e le condizioni nelle quali detto deposito cauzionale viene incamerato solo parzialmente; che nell'assenza di disposizioni comunitarie riguardanti i casi di forza maggiore, è opportuno lasciare, per il momento, agli Stati membri la determinazione delle circostanze da considerare come casi di forza maggiore;

Considerando che, tenuto conto degli usi del commercio dei semi oleosi, è opportuno ammettere un certo margine rispetto alle quantità per la quale è stata presentata la domanda di fissazione anticipata;

Considerando che è necessario poter distinguere, negli scambi tra gli Stati membri, tra i semi o miscele, da sottoporre nello Stato membro di destinazione al regime di controllo previsto all'articolo 8 del regolamento 116/67/CEE, ed i semi o miscele che non devono essere sottoposti a detto controllo; che questo fine può essere realizzato utilizzando il certificato di circolazione delle merci del modello D D 4;

Considerando che i semi o miscele denaturati non possono essere più trasformati per la produzione di olio; che, per quanto riguarda i semi o miscele riconosciuti come sementi, il regime applicabile a detti prodotti si oppone alla loro trasformazione per la produzione di olio; che, in conseguenza, è opportuno non sottoporre egualmente questi due gruppi di prodotti al controllo di cui all'articolo 8 sopraindicato;

Considerando che l'articolo 8, paragrafo 2, del suddetto regolamento prevede che il controllo può essere abbinato alla costituzione d'un deposito cauzionale; che è opportuno definire il regime del deposito cauzionale fissandone l'importo e le condizioni nelle quali detto deposito cauzionale viene incamerato totalmente o parzialmente; che nell'assenza di disposizioni comunitarie riguardanti i casi di forza maggiore, è opportuno lasciare per il momento agli Stati membri la determinazione delle circostanze da considerare come casi di forza maggiore;

Considerando che il buon funzionamento del sistema di controllo nonché l'efficacia del regime del deposito cauzionale possono essere assicurati se la determinazione del peso dei semi posti sotto controllo è effettuata particolarmente al momento dell'esportazione e dell'uscita dal territorio d'uno Stato membro verso l'altro Stato membro;

Considerando che, dovendo essere fissato almeno una volta alla settimana il prezzo del mercato mondiale, conviene determinare regolarmente ogni settimana l'importo dell'integrazione; che, tuttavia, allo scopo di assicurare la stabilità del mercato della Comunità e per tener conto delle modifiche intervenute nei dati che servono da base di calcolo, bisogna prevedere la possibilità di modificare nell'intervallo l'importo dell'integrazione;

Considerando che, allo scopo di evitare che l'organizzazione amministrativa degli Stati membri provochi disparità di trattamento nei riguardi dei richiedenti la fissazione anticipata dell'integrazione, è opportuno precisare il periodo durante il quale debbono essere presentate le domande di fissazione anticipata;

Considerando che l'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 116/67/CEE stabilisce la maniera di calcolo dell'integrazione fissata anticipatamente; che, tenuto conto delle date della prima fissazione

(1) GU n. 197 del 29.10.1966, pag. 3393/66.
(2) GU n. 111 del 10.6.1967, pag. 2198/67.

dei prezzi del mercato mondiale che servono da base al calcolo, è necessario stabilire speciali regole per la determinazione dell'importo dell'integrazione fissato anticipatamente nel luglio 1967, per i semi di colza e ravizzone e nell'ottobre 1967, per quelli di girasole;

Considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione dei grassi;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Il certificato di cui all'articolo 3 del regolamento n. 116/67/CEE, qui di seguito denominato certificato « Integrazione comunitaria », è composto da due parti :

2. La prima parte, da utilizzare in caso di fissazione anticipata dell'integrazione, deve comportare almeno :

a) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo del richiedente il titolo,

b) la designazione del prodotto,

c) l'indicazione del peso netto del prodotto per il quale viene presentata la richiesta di fissazione anticipata; tale peso si riferisce ad un prodotto della qualità tipo per la quale è stato fissato il prezzo indicativo,

d) gli importi dell'integrazione anticipata per la quantità di cui al punto *c*),

e) l'indicazione dell'ultimo giorno nel quale i semi debbono essere sottoposti al controllo di cui all'articolo 2 del regolamento n. 116/67/CEE.

3. La seconda parte, da utilizzare il giorno in cui lo Stato membro assume il controllo dei semi presso l'oleificio, deve comportare almeno :

a) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo del richiedente il controllo,

b) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'oleificio nel quale avviene il controllo,

c) la designazione del prodotto,

d) l'indicazione del peso netto del prodotto,

e) la data del controllo all'oleificio.

Dopo l'analisi dei campioni di cui all'articolo 10 del regolamento n. 116/67/CEE, la seconda parte del titolo è completata dall'indicazione del tenore d'umidità e d'impurità del prodotto sottoposto al controllo presso l'oleificio.

Articolo 2

Il versamento dell'integrazione può essere effettuato solamente quando il certificato « Integrazione comunitaria » è completato dall'indicazione del tenore d'umidità e d'impurità del prodotto.

Articolo 3

I diritti derivanti dal certificato sono trasmissibili; la loro trasmissibilità non è sottoposta ad alcuna restrizione di natura amministrativa.

Articolo 4

1. L'importo del deposito cauzionale di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento n. 116/67/CEE è uguale a 3 unità di conto per 100 kg.

2. Il deposito cauzionale può essere costituito in denaro o sotto forma di garanzia di un istituto di credito rispondente ai criteri fissati da ciascuno Stato membro.

Articolo 5

La quantità dei semi sottoposti al controllo presso l'oleificio e per i quali è accordata l'integrazione fissata in anticipo, può essere al massimo superiore o inferiore del 5 % alla quantità per la quale è stata presentata la domanda di fissazione anticipata.

Articolo 6

Il deposito cauzionale è incamerato in parte se la sottoposizione al controllo viene effettuata prima della fine del secondo mese successivo a quello in cui è stata presentata la domanda di fissazione anticipata ma per una quantità inferiore di più del 5 % a quella indicata nella prima parte del certificato « Integrazione comunitaria ».

L'importo del deposito cauzionale incamerato è calcolato sulla differenza tra la quantità indicata nella prima parte del certificato diminuita del 5 %, e quella sottoposta al controllo presso l'oleificio, modificata conformemente all'articolo 23.

Articolo 7

Nell'attesa di disposizioni comunitarie concernenti i casi di forza maggiore, allorquando il controllo dei semi di origine comunitaria non può essere effettuato, nel periodo di cui all'articolo 6, in seguito ad un caso di forza maggiore ammesso dallo Stato membro interessato, questo Stato decide che l'obbligo di sottoporre i semi al controllo sia annullato e che il deposito cauzionale non sia incamerato.

Tuttavia, qualora l'interessato presenti richiesta nel periodo indicato all'articolo 6, lo Stato membro può prolungare detto periodo fino a quando lo ritenga necessario a causa della circostanza addotta.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione le circostanze che considerano come casi di forza maggiore.

Articolo 8

Conformemente all'articolo 8 del regolamento n. 116/67/CEE, ogni Stato membro instaura un sistema di controllo doganale o un controllo amministrativo che dia delle garanzie equivalenti per tutti i semi o miscele contemplati nel suddetto articolo, introdotti nel proprio territorio, esclusi i semi o miscele;

— introdotti in provenienza da un altro Stato membro nel quale questi semi o miscele non siano stati sottoposti al controllo previsto all'articolo 8 del regolamento n. 116/67/CEE;

— sottoposti ad un processo di denaturazione da determinarsi;

— riconosciuti come sementi dalla legislazione dello Stato membro di cui trattasi.

Articolo 9

1. La prova che i semi o miscele introdotti in uno Stato membro in provenienza da un altro Stato membro non sono stati sottoposti in questo ultimo al controllo previsto all'articolo 8 del regolamento n. 116/67/CEE è fornita mediante esibizione alle autorità competenti dello Stato membro di destinazione del certificato di circolazione delle merci del modello D D 4 completato dalle seguenti menzioni :

a) una dichiarazione dello speditore in cui si precisa il peso netto dei semi e miscele e secondo il caso, che :

— i semi o miscele non sono stati importati dai paesi terzi;

— i semi o miscele sono stati denaturati secondo quanto previsto all'articolo 8;

— i semi sono riconosciuti come sementi;

b) un visto dell'autorità competente dello Stato membro che spedisce, in cui si certifica, dopo verifica, l'esattezza della dichiarazione dello speditore;

2. la dichiarazione prevista al paragrafo 1 punto *a*) è iscritta nella casella « caratteristiche merci » del quadro A del certificato di circolazione delle merci del modello D D 4.

Il visto di cui al paragrafo 1 punto *b*) è inscritto nel quadro B all'uopo riservato nei certificati di circolazione delle merci del modello DD 4.

Articolo 10

1. Per quanto riguarda i semi e miscele sottoposti al controllo previsto all'articolo 8 del regolamento n. 116/67/CEE e concernente gli scambi intracomunitari, il certificato di circolazione delle merci del modello D D 4 è completato dalle seguenti menzioni :

a) una dichiarazione dello speditore in cui si precisa :

— il peso netto,

— il tenore in umidità,

— il tenore in impurità del prodotto;

b) un visto dell'autorità competente dello Stato membro speditore, in cui si certifica, dopo verifica, l'esattezza della dichiarazione dello speditore;

2. Le disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 2, sono applicabili.

Articolo 11

1. Il deposito cauzionale di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento n. 116/67/CEE è uguale a 10 unità di conto per 100 kg di seme di colza, ravizzone e di girasole che abbiano il 10 % d'umidità ed il 2 % d'impurità.

2. Il deposito cauzionale può essere costituito in denaro o sotto forma di garanzia di un istituto di credito rispondente ai criteri fissati da ciascuno Stato membro.

Articolo 12

1. Il deposito cauzionale viene interamente incamerato qualora, nel termine di nove mesi dalla sua costituzione, non sia stata fornita la prova che i prodotti di cui trattasi sono stati sottoposti al controllo di cui all'articolo 2 del regolamento n. 116/67/CEE oppure che detti prodotti sono stati messi nella condizione di non poter beneficiare dell'integrazione, nello Stato membro che ha istituito il controllo sui semi.

2. Il deposito cauzionale è parzialmente incamerato qualora, nel termine indicato al paragrafo 1, la prova di cui al paragrafo citato sia presentata per una quantità di semi o miscele inferiore di più dell'1 % alla quantità che è oggetto del deposito cauzionale.

L'importo del deposito cauzionale incamerato è calcolato sulla differenza tra la quantità sottoposta al deposito cauzionale, diminuita dell'1 %, e quella per la quale è stata presentata la suddetta prova.

Articolo 13

Nell'attesa di disposizioni che riguardino i casi di forza maggiore, qualora i semi e le miscele importati non siano posti in condizione di non poter fruire dell'integrazione o non siano assoggettati al controllo, nel periodo di cui all'articolo 12, in seguito ad un caso di forza maggiore ammesso dallo Stato membro interessato, quest'ultimo decide che l'obbligo di sottoporre al controllo o di mettere in condizione di non poter beneficiare dell'integrazione sia annullato e che la cauzione non sia incamerata.

Tuttavia, qualora l'interessato presenti richiesta nel periodo suindicato, lo Stato membro può prolungare questo periodo fino a quando lo ritenga necessario a causa della circostanza addotta.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione le circostanze che considerano come casi di forza maggiore.

Articolo 14

Sono considerati come posti in condizione di non poter beneficiare dell'integrazione ai sensi dell'articolo 8 del regolamento n. 116/67/CEE, i semi o miscele che sono :

— trasformati in prodotti di cui alle voci 12.02 e 23.07 della tariffa doganale comune,

— sottoposti ad un processo di denaturazione da determinare,

— considerati come sementi dalla legislazione di ciascuno degli Stati membri,

— esportati verso i paesi terzi e la Grecia,

— usciti dal territorio di uno Stato membro a destinazione d'un altro Stato membro e aventi fatto l'oggetto d'un certificato di circolazione delle merci di modello D D 4 nel quale non è stata apportata la menzione che i semi e le miscele non sono stati importati dai paesi terzi.

Articolo 15

Si procede alla determinazione del peso dei semi sottoposti al controllo di cui all'articolo 8 del regolamento n. 116/67/CEE nonché al prelievo di campioni segnatamente :

— al momento dell'esportazione,

— al momento dell'uscita dal territorio di uno Stato membro verso un altro Stato membro.

Articolo 16

Il prelievo dei campioni e la determinazione del tenore in impurità e in umidità dei semi viene effettuato secondo un metodo unico per tutta la Comunità.

Tuttavia, nell'attesa di disposizioni comunitarie in materia, gli Stati membri utilizzano un metodo scelto da loro, comunicandolo alla Commissione.

Articolo 17

L'adattamento del peso dei semi di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento n. 116/67/CEE è effettuato :

— aggiungendo al peso constatato la differenza tra la quantità d'umidità e d'impurità effettivamente presente e quella presa in considerazione per la qualità tipo, se la prima quantità è inferiore alla seconda,

— diminuendo il peso constatato della differenza di cui sopra, nel caso contrario.

Articolo 18

1. L'integrazione è fissata ogni settimana ed è applicabile dal lunedì alla domenica successiva. Detta integrazione è applicabile per la prima volta :

— a decorrere dal 3 luglio 1967, per quanto riguarda i semi di colza e ravizzone,

— a decorrere dal 2 ottobre 1967, per quanto riguarda i semi di girasole.

2. L'integrazione stabilita anteriormente viene mantenuta quando la variazione degli elementi del calcolo implichi, rispetto a questa integrazione, una maggiorazione o una diminuzione inferiore a 0,10 unità di conto.

3. Tuttavia, l'integrazione può essere modificata durante il suddetto periodo, quando sia necessario per la stabilità del mercato della Comunità.

4. La Commissione comunica agli Stati membri, non appena fissati, gli importi dell'integrazione relativa a 100 kg di semi.

Articolo 19

La presentazione della domanda di fissazione anticipata dell'importo dell'integrazione viene effettuata dall'interessato durante il periodo dal lunedí al venerdí, ore 16, di ogni settimana.

Articolo 20

1. L'importo dell'integrazione da concedere, nel caso di fissazione anticipata, è uguale alla differenza tra il prezzo indicativo valido il giorno della presentazione della domanda e la media aritmetica degli ultimi quattro prezzi del mercato mondiale, fissati, conformemente all'articolo 29 del regolamento n. 136/66/CEE, prima del giorno della presentazione di detta domanda.

2. Per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 6, secondo comma, del regolamento n. 116/67/CEE, secondo che il prezzo indicativo valido nel mese della sottoposizione al controllo dei semi presso l'oleificio sia superiore o inferiore a quello valido il giorno della presentazione della domanda di fissazione anticipata, l'importo, fissato conformemente alle disposizioni di cui al precedente paragrafo, è aumentato o diminuito della differenza tra i due prezzi indicativi.

3. Qualora sia applicato l'articolo 18, paragrafo 3, in seguito alla fissazione del prezzo del mercato mondiale la media degli ultimi 4 prezzi di cui al primo comma è adattata in funzione, al massimo, di un quarto del divario esistente tra il nuovo prezzo di mercato mondiale ed il prezzo che è stato sostituito da quest'ultimo; lo stesso adattamento è ugualmente effettuato in occasione delle due successive fissazioni dell'importo dell'integrazione.

Articolo 21

1. Nel mese di luglio 1967, per la fissazione anticipata dell'importo dell'integrazione da concedere per i semi di colza e ravizzone, sono presi in considerazione soltanto i prezzi del mercato mondiale già fissati durante detto mese, conformemente all'articolo 29 del regolamento n. 136/66/CEE.

Tuttavia, per la settimana dal 3 al 9 luglio 1967, l'importo dell'integrazione fissata in anticipo è uguale alla differenza tra il prezzo indicativo valido il giorno della presentazione della domanda ed un prezzo del mercato mondiale calcolato sulla base delle offerte ed i corsi rappresentativi constatati negli ultimi quindici giorni del mese di giugno 1967.

2. Nel mese di ottobre 1967, per la fissazione anticipata dell'imposta dell'integrazione da concedere ai semi di girasole, vengono presi in considerazione i prezzi del mercato mondiale già fissati durante tale mese.

Tuttavia, per la settimana dal 2 all'8 ottobre 1967, l'importo dell'integrazione fissata anticipatamente è uguale alla differenza tra il prezzo indicativo valido il giorno della presentazione della domanda ed un prezzo del mercato mondiale calcolato sulla base delle offerte ed i corsi rappresentativi constatati durante il mese di settembre 1967.

Articolo 22

Qualora il volume di domande di fissazione anticipata dell'integrazione, presentate in uno Stato membro, non appaia a detto Stato membro adeguato a quello necessario per il normale smercio dei semi raccolti nella Comunità, lo Stato membro interessato ne informa immediatamente la Commissione comunicandole da un lato le quantità per le quali le domande di fissazione anticipata dell'integrazione sono state presentate, ma per le quali i certificati non sono ancora rilasciati, e, dall'altro, le quantità per le quali i certificati di fissazione anticipata sono stati rilasciati nel mese in corso.

Articolo 23

Gli Stati membri comunicano alla Commissione :

a) ogni settimana, le quantità di semi per le quali durante la settimana precedente sono state presentate domande di fissazione anticipata dell'integrazione;

b) la prima quindicina di ogni mese, le quantità di semi posti sotto il controllo di cui all'articolo 2 del regolamento n. 116/67/CEE, specificando per quali quantità è stato rilasciato il certificato di cui all'articolo 3 e per quali quantità è stata compilata solamente la seconda parte di detto certificato;

c) la prima quindicina di ogni mese, le quantità di semi sottoposti al controllo di cui all'articolo 8 del regolamento n. 116/67/CEE durante il mese precedente;

d) il primo mese di ogni trimestre, le quantità dei semi sottoposti al controllo di cui all'articolo 8 del regolamento n. 116/67/CEE, che, durante il trimestre precedente, sono state poste in condizione di non poter fruire dell'integrazione;

e) il primo mese di ogni trimestre, le quantità rispettive per le quali i depositi cauzionali di cui all'articolo 5, paragrafo 2, ed articolo 8, paragrafo 2, del regolamento n. 116/67/CEE sono stati incamerati durante il trimestre precedente.

Articolo 24

Il presente regolamento entra in vigore il 1º luglio 1967.

Il presente regolamento è applicabile fino al 30 giugno 1968.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1967.

Per la Commissione

Il Presidente

Walter HALLSTEIN

REGOLAMENTO N. 225/67/CEE DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 1967

relativo alle modalità di determinazione del prezzo del mercato mondiale per i semi oleosi

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1),

Visto il regolamento n. 115/67/CEE del Consiglio, del 6 giugno 1967, che fissa i criteri per la determinazione del prezzo del mercato mondiale dei semi oleosi, nonché il luogo di transito di frontiera (2) ed in particolare l'articolo 7,

Considerando che, tenuto conto delle fluttuazioni normali dei prezzi sul mercato mondiale, è opportuno prevedere che la fissazione dei prezzi del mercato mondiale dei semi di colza, di ravizzone e di girasole abbia luogo almeno una volta alla settimana;

Considerando che, all'atto della determinazione di questi prezzi, devono essere scartate le offerte e i corsi riguardanti i prodotti ritenuti non rappresentativi per la quantità, la qualità, la presentazione e il prezzo;

Considerando che occorre prevedere, per le offerte e i corsi presi in considerazione, gli adattamenti destinati a compensare le differenze eventuali rispetto alla presentazione o alla qualità per la quale deve essere fissato il prezzo del mercato mondiale;

Considerando che il prezzo del mercato mondiale deve essere fissato per un prodotto consegnato a Rotterdam; che, qualora le offerte ed i corsi presi in considerazione non rispondano a questa condizione di consegna essi devono essere

(1) GU n. 172 del 30.9.1966, pag. 3025/66.

(2) GU n. 111 del 10.6.1967, pag. 2195/67.